

vendemmiare come sopra saranno considerati come defraudatori delle Dominicali, e come tali potranno restar esclusi dalla colonia. Del prodotto delle impiantaggioni se veranno coll' aiuto fatte degl' investiti si dovrà corrispondergli il terzo. Preceder però dovrà a tempi debiti l' opportuna stima da farsi da due periti di altra villa, che saranno scelti uno dall' investito, e l' altro dal colono.

Li coloni, che recrederanno dal fare la suddetta stima ai tempi debiti saranno considerati de fraudatori della Dominicale, ed incorreranno nelle pene mentovate. Per il prodotto dei moreri seguiranno fra l' investito, ed il colono gli annui accordi, secondo il beneplacito vicendevole, e giusta le regole comuni. Le suddette porzioni dominicali si dovranno computare previa sempre la escorporazione della pubblica Decima, salvi gl' indulti concessi per li prodotti, e negli anni prenominati.

XI. Che occorrendo ad alcuna famiglia morlacca dare in colonia a convillici qualche porzione delle terre accordategli, ritraer abbia le suddette Dominicali colle avvertenze, e stime predette, ovvero quell' altre, che vicendevolmente accordassero fra di loro, e possa licenziare a tempi debiti il colono qualunque volta volesse cambiarlo con altro più industrioso, o volesse riassumere la coltivazione per conto proprio.

XII. Che se invece di colonia volessero le parti spontaneamente accordare affittanze, ordiniamo,